

Sei in: [Home](#) » [Articoli](#)

Condanna alle spese per chi rifiuta la proposta conciliativa

Per il tribunale di Catania non può negarsi che il giudizio ben poteva essere definito a quella data, senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso

Avv. Paolo Calabretta - Il Tribunale di Catania, con la [sentenza](#) n. 898 del 01 Marzo 2019 (sotto allegata) ha statuito, in punto di regolamentazione delle spese, quanto segue: " ... Quanto alle spese del giudizio non può non rilevarsi che ai sensi dell'art.91 c.p.c. *"il giudice... se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92 c.p.c."*



1. [La decisione](#)
2. [L'art. 91 1° comma c.p.c.](#)
3. [Il decreto n. 28/2010](#)
4. [Il decreto n. 132/2014](#)

La decisione

[\[Torna su\]](#)

Orbene, il precedente giudice assegnatario della causa, Dr.ssa Alessandra Bellia, con ordinanza del 09.11.2015, aveva formulato la seguente proposta transattiva: *"Il XXXXXXXXXXXX si impegna a pagare l'intero ammontare della merce consegnata, limitatamente a quella riportata nei DDT da lui sottoscritti, segnatamente quelli che vanno dal 04 al 07.12.2010 (cfr. documentazione allegata alla comparsa di [costituzione](#) e di risposta) con condanna alle spese di lite per complessivi €.1000,00 oltre IVA e CPA".* E' appena il caso di chiarire che nessun dubbio può sussistere sul fatto che i DDT cui faceva riferimento la Dr.ssa Bellia non erano solo quelli prodotti a corredo del fascicolo monitorio, ma proprio quelli prodotti dalla YYYYYYYYYYYY all'atto della [costituzione](#) in giudizio e ciò sia per espresso riferimento alla *"documentazione allegata alla comparsa di [costituzione](#) e di risposta"*, sia per il riferimento alla documentazione *"del 07.12.2010"*, non presente nel fascicolo monitorio (gli unici documenti ivi sottoscritti da XXXXXXXXXXXX sono solo del 04 e del 06 dicembre 2010).

Non può negarsi - quindi - che il giudizio ben poteva essere definito a quella data, senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del Tribunale.

Pertanto, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la convenuta opposta va condannata al pagamento delle spese processuali maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono solo nella liquidazione della fase decisionale e che vengono liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni in €.1620,00 oltre accessori di legge.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vengono compensate per 1/3 e parte opponente va condannata a rifondere alla convenuta opposta, le spese di lite pari a 2/3 che, in applicazione citato DM 55/2014, si liquidano per la parte residua dovuta in complessive €.2.143,33 oltre accessori di legge..".

Ora - nel corpo di questa articolata motivazione sul capo relativo alle spese di lite - l'affermazione, conclusiva, che merita di essere attenzionata è quella secondo la quale: *"Non può negarsi -quindi- che il giudizio ben poteva essere definito a quella data, senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del Tribunale"*.

L'art. 91 1° comma c.p.c.

[\[Torna su\]](#)

Non v'è dubbio, invero, come la *ratio* sottesa alla suindicata novella dell'art. 91 1° comma c.p.c. sia quella di deflazionare il contenzioso pendente.

In altri termini, la norma va letta in combinato disposto con gli articoli 185 c.p.c. (rubricato Tentativo di conciliazione) e 185 bis c.p.c. (rubricato Proposta di conciliazione del giudice) e, quindi - da una parte - pone in risalto il ruolo del giudice nel determinare una proposta conciliativa e - dall'altra parte - responsabilizza le parti, rendendole consapevoli che un'ingiustificata protrazione del giudizio sarà sanzionata con la condanna alle spese processuali, per intero, di quel segmento del giudizio successivo al mancato accoglimento della proposta conciliativa.

E ciò in ossequio al più generale precetto normativo di cui all'art. 88 c.p.c. a tenore del quale, com'è noto: *Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.*

Il decreto n. 28/2010

[\[Torna su\]](#)

Ebbene, è appena il caso di rilevare come il meccanismo di cui al suindicato art. 91 1° comma c.p.c. (siccome introdotto dall'art. 45, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69) costituisca uno dei tasselli della suindicata legge di riforma processuale del 2009, di cui, invero, costituisce ulteriore applicazione l'art. 13 [Decreto legislativo](#) 04/03/2010 n. 28, in materia di [mediazione obbligatoria](#), introdotto in attuazione dell'articolo 60 della medesima legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

I primi due commi del suindicato art. 13, invero, così dispongono:

- 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello [Stato](#) di un'ulteriore somma di importo corrispondente al [contributo unificato](#) dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del [codice di procedura civile](#).. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.*
- 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo*

8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

Il decreto n. 132/2014

[\[Torna su\]](#)

Infine, di questo *trend* normativo è espressione pure la successiva norma introdotta in tema di [negoziazione assistita](#) e, segnatamente, l'art. 4, 1° comma [Decreto-Legge](#) 12 settembre 2014 n. 132 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, che così recita:

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del [codice di procedura civile](#).

Ne deriva come l'auspicata applicazione generalizzata delle suindicate disposizioni (dettate sia per la fase preprocessuale che per la fase processuale) non potrà che costituire utile strumento di deflazione del contenzioso, aumentando il senso di responsabilità delle parti ed attribuendo al giudice un'utile leva per modulare la risposta che l'ordinamento potrà dare, in concreto, alla domanda di giustizia.

Avv. Paolo Calabretta
del Foro di Catania

[Scarica sentenza Trib. Catania n. 898/2019](#)

[Condividi](#)

[Seguici](#)

[Feedback](#)

[Salva in PDF](#) | [Stampa](#)

(12/03/2019 - Avv. Paolo Calabretta) • Foto: 123rf.com

Potrebbe interessarti anche

 Smartfeed | ▶



FROM THE WEB

**Piccolo Gadget per le
Vostre Foto, L'Idea È
Geniale**
(New Gadgets Daily)



FROM THE WEB

**Natural Remedies for
Asthma Relief**
(Healthgrades)




FROM THE WEB

**Drivers who switch to
Progressive save an
average of \$668**
(Progressive)



Seniors With No Life Insurance Feel Silly For Not Knowing This

customertoday.org




Doug Casey Dumbfounds Audience With Startling Prediction

thelegacyreport.com




[Gallery] China Has Just Cultivated Cotton On The Moon – The First Time Any Biological Matter Has Grown...

Maternity Week




The U.S. States People Are Fleeing (And The Ones They Are Moving To)

Forbes



Are You Single?

Ann. BravoDate



Cassazione: va sanzionato l'avvocato che notifica il...

studiocataldi.it



Cassazione: gli eredi non pagano le sanzioni fiscali

studiocataldi.it



CNF: La corrispondenza tra avvocati è sempre...

studiocataldi.it



Gratuito patrocinio: l'avvocato non ha l'obbligo di...

studiocataldi.it



Cassazione: soldi prestati tra marito e moglie? Non sono...

studiocataldi.it



La Costituzione

studiocataldi.it



L'avvocato non può accettare incarichi su materie in cui non...

studiocataldi.it

In evidenza oggi:

- » [Bullismo: responsabile anche chi assiste](#)
- » [Affido condiviso: è la regola ... anche se il genitore vive all'estero](#)
- » [Cassazione: se manca il consenso informato i medici risarciscono il paziente](#)
- » [Assegno divorzile addio se peggiorano i redditi dell'obbligato](#)
- » [Cassazione: gli eredi non pagano le sanzioni fiscali](#)

[Contatti](#) | [La redazione](#) | [Pubblicità](#) | [News per il tuo sito](#) | [Feed rss](#)
© Copyright 2001 - 2018 Studiocataldi.it - Quotidiano giuridico

[Mappa del sito](#) - [Informativa sulla privacy](#)

N. R.G. 12933/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Ilario Lo Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **12933/2012** promossa da:

_____ domiciliato in _____

CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. _____ giusta procura in atti.

ATTORE

CONTRO

domiciliato in VIA VITO D'ANNA 16 ACIREALE; rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA
PAOLO giusta procura in atti.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.11.2018 le parti hanno concluso come in verbale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.12.2012, l'Avv. [REDACTED], quale tutore del Sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il D.I. n.2374/2012 (R.G. 9995/2012), emesso in data 19.10.2012, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ingiungeva al Sig. [REDACTED], quale titolare dell'impresa individuale ora cancellata "[REDACTED]" di pagare la complessiva somma di euro 11.330,53 oltre interessi e spese ivi indicati in favore della società [REDACTED], per fatture non pagate, poste a base del procedimento monitorio, oltre €.750,03 per interessi moratori al tasso di cui all' art. 5 Dlgs. 231/02 (alla data del 12.04.2012) ed €.453,00 per spese di recupero secondo art.6 D.lgs. 231/2002, come da prospetto allegato al fascicolo monitorio.

Il D.I. veniva notificato a mani di [REDACTED] nella residenza di quest'ultimo, in data 07.11.2012.

Con l'atto di citazione in opposizione a d.i (introduttivo del presente giudizio), l'attore opponente deduceva: a) l'inesistenza, inefficacia e nullità della notifica e del decreto ingiuntivo, notificato a soggetto interdetto legalmente, piuttosto che al suo tutore; b) nel merito contestava il presunto credito, riconoscendo come dovute solo le somme riportate dalle fatture n.0032030146 del 04.12.2010, n.0032030149 del 04.12.2010 e la n.0032030200 del 06.12.2010, mentre non riconosceva tutte le rimanenti fatture del 15.12.2010, del 31.12.2010, del 31.01.2011, del 15.02.2012, del 05.04.2011 e del 30.04.2011, in quanto relative ad un periodo in cui il [REDACTED] stava scontando una pena detentiva (data di reclusione 14.12.2010) che lo vedeva recluso sino al Luglio del 2011 (in realtà sino al 18.05.2011, come da certificazione prodotta dal [REDACTED]); in seguito a tale condanna veniva dichiarato interdetto legalmente e nominato un tutore per il compimento di atti di disposizione



patrimoniale, mentre la ditta individuale veniva cancellata e l'attività cessata.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.p.A con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 29.03.2013, con la quale contestava l'opposizione proposta perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e ribadiva il proprio diritto di credito, producendo il fascicolo monitorio e i DDT richiamati dalle fatture prodotte a corredo del ricorso per d.i..

All'udienza di prima comparizione e trattazione del 23.04.2013 l'attore opponente chiedeva ed otteneva di chiamare in causa come terzo il sig. [REDACTED], e la causa veniva dapprima rinviata all'udienza del 15 ottobre 2013 e, poiché la notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo non rispettava i termini di cui all'art.163 bis c.p.c., il G.I. rinviava all'udienza del 25.02.2014 per consentire la rinnovazione della notifica di chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini liberi a comparire.

All'udienza 25.02.2014 il terzo chiamato in causa non si costituiva ed il G.I. riservava ordinanza, a scioglimento della quale il giudice, atteso che il debitore aveva proposto opposizione in persona del curatore, invitava l'opponente a regolarizzare la costituzione e rinviava all'udienza del 29.09.2014.

Regolarizzata la costituzione in giudizio del tutore dell'interdetto venivano assegnati i termini di cui all'art.183 c.p.c.: solo parte opposta depositava memoria istruttoria.

In data 17.12.2014 il sig. [REDACTED] nelle more scarcerato, depositava in cancelleria una nuova comparsa di costituzione e risposta in proprio, allegando il verbale di scarcerazione.

Dopo numerosi rinvii, il G.I. riservatosi per l'ammissione dei mezzi istruttori, in data 11.11.2015, disponeva la comparizione personale delle parti, formulando la proposta conciliativa ivi indicata, in virtù della quale il [REDACTED] si impegnava a pagare l'intero ammontare della merce



consegnata, limitatamente a quella riportata dai DDT da lui sottoscritti, segnatamente quelli che vanno dal 04 al 07.02 2010 oltre le spese di lite per complessivi €.1000,00 oltre IVA e CPA; la [REDACTED] avrebbe rinunciato alla restante parte della domanda.

All'udienza successiva del 15.12.2015 la [REDACTED] non aderiva alla proposta conciliativa formulata dal G.I. e formulava una nuova proposta transattiva che prevedeva il pagamento di €.8000,00 a saldo e stralcio oltre il pagamento delle spese processuali, proposta che non veniva accettata dall'opponente.

Con ordinanza del 26.02.2016 il G.O.T Dr.ssa Rosaria Milone, rigettava le prove testimoniali richieste dalle parti e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 09.11.2018 la causa è stata posta in decisione con i termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della notifica del d.i. opposto perché eseguita personalmente nei confronti di soggetto dichiarato interdetto legalmente e non nei confronti del suo tutore.

L'eccezione è infondata, in quanto la nullità della notifica effettuata personalmente nei confronti di un soggetto dichiarato interdetto e non del suo rappresentante legale, deve ritenersi sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima: in tal senso Cassazione civile, sez. III, 17/12/2014, n. 26537.

Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito espressi.



Occorre innanzitutto ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudizio ordinario di cognizione, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opposto quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c.: in altri termini, in base al principio consacrato in quest'ultimo articolo "*onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*", chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.

E' poi ormai *ius receptum* che "*la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti*



dall'atto, ovvero ad esso sottostanti" (Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126).

In sede di opposizione a d.i. [REDACTED] ha dichiarato di riconoscere come dovute solo le somme di cui alle fatture prodotte a corredo del fascicolo monitorio, e segnatamente quelle di cui ai documenti n.7 di €.542,28, n.8 di €.809,28 e n.9 di €.1440,17, la cui consegna è stata eseguita il 4 e il 6 dicembre 2010 e che sono state sottoscritte dal Sig. [REDACTED] per un totale complessivo, comprensivo di IVA pari ad €.2791,73.

Parte opposta, però, ha prodotto altri documenti di trasporto datati 6 e 7 dicembre 2010, sottoscritti dal [REDACTED] e mai disconosciuti dallo stesso ai sensi dell'art.214 e ss. c.c., i cui DDT sono trascritti nelle fatture prodotte nel fascicolo monitorio (non vengono tenuti in considerazione tutti gli altri DDT recanti una data diversa da quella del 06 e 07 dicembre 2010, in quanto o non sono sottoscritti o hanno una firma vistosamente diversa da quella dell'opponente).

Ci si riferisce ai seguenti documenti di trasporto: 1) DDT n.4107007815 del 04.12.2010 di €.1298,65; 2) DDT n.4107007854 del 06.12.2010 di €.114,68; 3) DDT n.4107007855 del 06.12.2010 di €.18,29; 4) DDT n.4107007858 del 06.12.2010 di €.812,01; 5) DDT n.4107007858 del 06.12.2010 di €.120,91; 6) DDT n.4107007663 del 06.12.2010 di €.133,22; 7) DDT n.4107007910 del 07.12.2010 di €.264,48; 8) DDT n.4107007912 del 07.12.2010 di €.16,38; 9) DDT n.4107007831 del 06.12.2010 di €.286,01; DDT n.4107007836 del 06.12.2010 €.430,41; 10) DDT n.4107007837 del 06.12.2010 di €.49,87; 11) DDT n.4107007838 del 06.12.2010 di €.128,55; 12) DDT n.4107007840 del 06.12.2010 di €.42,05; 13) DDT n.4107007839 del 06.12.2010 di €.138,94; 14) DDT n.4107007856 del 06.12.2010 di €.125,52; 15) DDT n.4107007862 del 06.12.2010 di €.3,75; 16) DDT n.4107007911 del 07.12.2010 per complessivi €.309,00; 17) DDT n.4107007913 del 07.12.2010 per complessivi €.596,96; il tutto per complessive €.4889,68 oltre €.979,94 per IVA al 20%.



Ne consegue, che essendo stato provato in giudizio che [REDACTED] è stato costretto in carcere dal 14.12.2010 all'08.05.2014, è indubbio che lo stesso non può avere sottoscritto i DDT relativi al detto periodo; pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

In ogni caso, poiché con l'opposizione a decreto ingiuntivo si è comunque instaurato il contraddittorio in ordine al merito della domanda diretta al riconoscimento del credito azionato in via monitoria, questo Tribunale ha il dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata con il d.i. opposto, rideterminando –ove occorra- l'importo dovuto dall'opponente..

Alla luce della documentazione versata in atti, il credito complessivamente vantato dalla convenuta opposta nei confronti dell'attore opponente, IVA compresa, ammonta ad €8.761,35 (pari ad €2.791,73 per le fatture riconosciute come dovute allegate al fascicolo monitorio + €4.880,68 per le forniture di cui ai DDT sopra indicati e non riconosciuti + €979,94 per IVA su quest'ultimi), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Va infine rigettata la domanda di condanna avanzata da [REDACTED] nei confronti del terzo chiamato in causa, contumace, in quanto l'attore opponente difetta di legittimazione attiva, stante che egli non ha spiegato domanda di manleva, ma ha avanzato una domanda di condanna di pagamento a favore di terzo (la [REDACTED]) per un credito che non è suo ma della stessa [REDACTED].

Ogni altra questione si ritiene assorbita o rigettata.

Quanto alle spese del giudizio non può non rilevarsi che ai sensi dell'art.91 c.p.c. *"il giudice... se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92*



c.p.c.”.

Orbene, il precedente giudice assegnatario della causa, Dr.^{ssa} Alessandra Bellia, con ordinanza del 09.11.2015, aveva formulato la seguente proposta transattiva: “Il [REDACTED] si impegna a pagare l'intero ammontare della merce consegnata, limitatamente a quella riportata nei DDT da lui sottoscritti, segnatamente quelli che vanno dal 04 al 07.12.2010 (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e di risposta) con condanna alle spese di lite per complessivi €.1000,00 oltre IVA e CPA”.

E' appena il caso di chiarire che nessun dubbio può sussistere sul fatto che i DDT cui faceva riferimento la Dr.ssa Bellia non erano solo quelli prodotti a corredo del fascicolo monitorio, ma proprio quelli prodotti dalla [REDACTED] all'atto della costituzione in giudizio e ciò sia per espresso riferimento alla “documentazione allegata alla comparsa di costituzione e di risposta”, sia per il riferimento alla documentazione “del 07.12.2010”, non presente nel fascicolo monitorio (gli unici documenti ivi sottoscritti da [REDACTED] sono solo del 04 e del 06 dicembre 2010).

Non può negarsi -quindi- che il giudizio ben poteva essere definito a quella data, senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del Tribunale.

Pertanto, ai sensi dell'art:91 c.p.c., la convenuta opposta va condannata al pagamento delle spese processuali maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono solo nella liquidazione della fase decisionale e che vengono liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni in € 1.620,00 oltre accessori di legge.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vengono compensate per 1/3 e parte opponente va condannata a rifondere alla convenuta opposta, le spese di lite pari a 2/3 che,



in applicazione citato DM 55/2014, si liquidano per la parte residua dovuta in complessive €.2.143,33 oltre accessori di legge.

Stante il rigetto della domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato in causa e la contumacia di quest'ultimo, nulla va liquidato per le spese relative a tale posizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- Revoca il d.i. opposto recante il n.2374/2012 D.I. ed iscritto al n.9995/2012 di R.G.;
- Dichiara che il credito vantato dalla [REDACTED] ammonta complessivamente ad €.8.761,35 e conseguentemente condanna [REDACTED] a corrispondere alla convenuta opposta la detta somma oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
- Rigetta la domanda avanzata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
- Visto l'art.91 c.p.c., condanna la convenuta opposta a corrispondere all'attore opponente la complessiva somma di €.1620,00 oltre accessori di legge, quale conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 09.11.2015.
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta i 2/3 delle spese di lite, liquidate per la parte residua dovuta in complessive €.2.143,33 oltre 15,00 % per spese generali, C.P.A ed I.V.A..
- Nulla per le spese del terzo chiamato in causa [REDACTED] rimasto contumace.



Sentenza n. 898/2019 pubbl. il 01/03/2019
RG n. 12933/2012

Così deciso in Catania, il 1 marzo 2019

II GIUDICE

dott. Ilario Lo Giudice

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

pagina 10 di 10

Firmato Da: LO GIUDICE ILARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23929256fe45df4ab0d8902c8e89432b

